

IRES premiale 2025. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le regole per fruire dell'agevolazione

Il [Decreto 8 agosto 2025](#) Mef delinea i requisiti per accedere alla cd. "IRES premiale", le modalità di calcolo delle soglie, i requisiti di interconnessione e di efficienza energetica, nonché le condizioni occupazionali e il divieto di ricorso alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni).

L'agevolazione, introdotta dalla Legge di bilancio del 2025 (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 [in "Finanza & Fisco" n. 41-42/2024, pag. 2472](#)), rappresenta una misura di fiscalità premiale e consiste in una riduzione del 4% dell'aliquota dell'imposta sulle imprese, in via transitoria per il 2025, finalizzata a ridurre l'aliquota ordinaria dal 24% al 20%, a favore delle imprese che investono e assumono.

L'IRES premiale è subordinata a vincoli patrimoniali, di investimento e occupazionali, per garantire che il beneficio vada a chi contribuisce alla crescita, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.

Possono accedere al beneficio:

- le società di capitali e gli enti commerciali residenti;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali (solo per redditi da attività economiche).

Sono escluse:

- le imprese in liquidazione o in procedure concorsuali;
- i soggetti in regime forfetario;
- le imprese in contabilità semplificata.

Tra le condizioni di accesso rilevano:

- l'accantonamento in "un'apposita riserva" di una quota non inferiore all'80 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;

*Dunque, tenuto conto anche dell'espresso richiamo delle norme alla necessità di accantonare l'utile conseguito nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, **i soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non potranno accedere all'agevolazione.***

- gli investimenti rilevanti: almeno il 30% dell'utile accantonato, o il 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, o comunque almeno 20.000 euro, devono essere destinati a investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi quelli funzionali alla digitalizzazione e alla riduzione dei consumi energetici, secondo le specifiche della normativa "Industria 4.0" e "Transizione 5.0";
- l'incremento occupazionale: deve essere mantenuto un numero medio di lavoratori non inferiore al triennio precedente e garantito un incremento di almeno l'1% dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al 2024, con almeno una nuova assunzione stabile;
- l'assenza di cassa integrazione: l'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria/straordinaria, salvo i casi previsti dalla legge.

[Link al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze](#)

[8 agosto 2025](#), recante: «*Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti*». (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 190 del 18 agosto 2025) – **Con Relazione Illustrativa**

Vedi anche:

IRES ridotta: istituiti i codici tributo per il versamento con F24 e F24 EP

Con la [risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025](#), l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell'IRES con aliquota ridotta prevista dalla Legge di bilancio 2025.

In particolare, per i versamenti tramite **modello F24** sono istituiti **i seguenti codici tributo**:

- **“2048”** denominato **“IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”**;
- **“2049”** denominato **“IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”**.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione **“Erario”**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **“importi a debito versati”**, con l'indicazione nel campo **“Anno di riferimento”** dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato **“AAAA”**.

Per il codice tributo **“2049”**, in caso di versamento in forma rateale, il campo **“rateazione/Regione/Prov./mese rif.”** è valorizzato nel formato **“NNRR”**, dove **“NN”** rappresenta il

numero della rata in pagamento e **“RR”** indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con **“0101”**.

Per i **soggetti tenuti all'utilizzo del modello F24 EP**, sono invece istituiti i seguenti codici tributo:

- **“204E”** denominato **“IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”**;
- **“205E”** denominato **“IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”**.

In sede di compilazione del modello **“F24EP”**, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione **“Erario”** (**valore F**), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **“importi a debito versati”**, con indicazione nel campo:

- **“riferimento A”**, per il **codice tributo “205E”**, le informazioni relative all'eventuale rateazione del pagamento, nel formato **“NNRR”**, dove **“NN”** rappresenta il numero della rata in pagamento e **“RR”** indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con **“0101”**. Per il **codice tributo “204E”**, nessun valore”;
- nel campo **“riferimento B”**, l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato **“AAAA”**;
- i campi **“codice”** ed **“estremi identificativi”** **non devono essere valorizzati.**

[**Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 57 del 17 ottobre 2025**](#), con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Riduzione aliquota IRES – Istituzione codici tributo per il versamento tramite modello F24 e F24 EP – Articolo 1, commi da 436 a

444, della Legge 30/12/2024, n. 207 – [DM 8 agosto 2025](#)